

Edizione di giovedì 28 aprile 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Cassazione verso una qualifica “antielusiva” del transfer price](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[Estromissione agevolata: le caratteristiche che deve possedere l’immobile](#)

di Luca Caramaschi

ACCERTAMENTO

[L’impossibilità di sfruttare l’immobile non configura società di comodo](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[Bonus strumenti musicali esente dal bollo](#)

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

[Sovvenzionata la promozione del vino tramite reti di produttori](#)

di Luigi Scappini

BUSINESS ENGLISH

[Company formation: come tradurre aprire un’attività in inglese](#)

di Stefano Maffei

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cassazione verso una qualifica “antielusiva” del transfer price

di Fabio Landuzzi

Sono già diversi, oltre che recenti, e pertanto suscettibili di essere opportunamente evidenziati, gli arresti giurisprudenziali in cui la **Cassazione**, nel decidere riguardo a procedimenti che hanno per oggetto l'applicazione della **disciplina relativa ai prezzi di trasferimento** (art. 110, co. 7, del Tuir), fornisce una esplicita lettura ed interpretazione di questa norma in una **chiave antielusiva**.

Una prima sentenza che merita di essere menzionata è la **numero 9709 del 13 maggio 2015**, con cui la Cassazione ha avuto modo di evidenziare come il **fenomeno del transfer pricing**, che il Legislatore intende contrastare con la norma sopra richiamata, consiste nell'attuazione di **politiche di prezzi** mediante transazioni infragruppo a valori diversi da quelli di mercato *“finalizzate a spostare l'imponibile presso le imprese associate che, nei rispettivi territori, godano di esenzioni fiscali e subiscano minore tassazione”*.

Pochi mesi dopo, nella **sentenza n. 15642 del 24 luglio 2015**, la Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti orientamenti, ha affermato che la disciplina che regola il cd. *transfer pricing* *“costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all'interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori”*.

Ancora più di recente, precisamente nella **sentenza n. 6656 del 27 gennaio 2016**, la Cassazione ha ripreso questo concetto anche in una chiave differente, stante anche il caso specifico che era giunto al suo giudizio, riferita al tema della presunta **antieconomicità** dell'operato di una società, nei confronti di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo, in relazione al sostenimento di costi pubblicitari comparati ai ricavi tratti dalla vendita dei beni.

Ebbene, alla luce di questo orientamento che va via via consolidandosi presso la Suprema Corte, l'applicazione delle **norme sui prezzi di trasferimento** viene vista come uno strumento diretto a **combattere fenomeni di elusione** che si sostanzierebbero in **trasferimenti surrettizi di redditi** da uno Stato all'altro per fruire in modo artificioso di **regimi fiscali più favorevoli**.

È evidente che sotto questa prospettiva, l'applicazione della norma pone una rilevante questione in termini di **oneri probatori**.

La citata giurisprudenza, infatti, richiama la necessità che venga dapprima verificata, da parte dell'Amministrazione che intenda contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione

della disciplina, l'**esistenza di un fenomeno elusivo** il quale non parrebbe poter prescindere dall'**indagine del livello di tassazione degli Stati** ove sono residenti le imprese correlate le quali agiscono come controparti della società italiana nelle transazioni controllate.

Quindi, una volta verificata questa evidenza, l'Amministrazione dovrebbe dimostrare l'**esistenza di un valore normale della transazione diverso dal corrispettivo applicato** e quindi tale da produrre sull'impresa residente un incremento del risultato imponibile.

La Cassazione, riguardo a questa seconda fase della contestazione, richiama la necessità che la **comparazione fra i prezzi** in concreto applicati dalle parti ed il presunto valore normale dei beni o servizi, sia **“fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale”**, così da essere finalizzata ad individuare un valore medio da cui dovrebbe essere tratto solo il **“fattore destabilizzante della non concorrenzialità”** del prezzo praticato.

AGEVOLAZIONI

Estromissione agevolata: le caratteristiche che deve possedere l'immobile

di Luca Caramaschi

Si avvicina la scadenza del 31 maggio 2016 per l'esercizio dell'opzione necessaria ad estromettere, in regime agevolato, gli **immobili** strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015 dagli **imprenditori individuali**, sulla base delle disposizioni introdotte dal comma 121 della legge di Stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015). Si tenga poi presente che l'**estromissione** produce i suoi effetti con riferimento al periodo d'imposta in corso al **1° gennaio 2016** e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (quali sono le persone fisiche, salvo talune eccezioni), con una sorta di **retrodatazione** all'inizio dell'anno.

Benché alla data in precedenza evidenziata (31 maggio) non siano collegati adempimenti "tassativi" (la **contabilizzazione** sul libro giornale o nel registro dei beni ammortizzabili dell'operazione, ancorché riferita alla data del 31 maggio, può certamente essere effettuata anche successivamente), è comunque opportuno verificare, ai fini della possibile fruizione dell'agevolazione, se la **tipologia di immobile** detenuto dall'imprenditore individuale rientri tra quelle contemplate dalla norma dei favore.

La disposizione normativa prevede, infatti, che possono essere **estromessi** gli immobili di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir. Tale disposizione prevede che *"Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".*

Il richiamo operato dall'articolo 43 al successivo articolo 65, primo comma, del Tuir vale quindi a ricomprendere tra gli immobili **strumentali**, quelli:

- strumentali per **destinazione** e cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore (negozi, uffici, capannoni, immobili abitativi utilizzati per l'esercizio dell'attività, etc.);
- strumentali per **natura**: vale a dire appartenenti a categorie catastali non abitative, in qualunque modo utilizzati per l'esercizio dell'impresa.

Non sono, invece, mai considerati strumentali gli **immobili “merce”**, cioè destinati alla rivendita.

È utile ricordare che l'articolo 65 del Tuir dispone che sono relativi all'impresa gli immobili:

- **iscritti nell'inventario** (per i soggetti in contabilità ordinaria);
- risultanti dal **registro dei beni ammortizzabili** (per i soggetti in contabilità semplificata).

Pertanto, nel caso di **immobili**, anche se utilizzati nell'esercizio dell'attività, **non inseriti nei citati libri contabili** non si porrà il problema della loro eventuale **estromissione**, in quanto trattasi di beni non relativi all'impresa.

Tuttavia, si ricorda che la possibilità di non considerare beni relativi all'impresa gli immobili utilizzati nell'impresa, ma non inseriti nel libro inventari o nel registro dei cespiti ammortizzabili, è stata riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito delle modifiche introdotte al Tuir dall'articolo 58, comma 1, della L. 413/1991. In precedenza, gli **immobili** utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore **dovevano** considerarsi relativi all'impresa indipendentemente dal fatto che risultassero o meno indicati nelle suddette scritture contabili (al riguardo si veda circolare Ministero delle finanze n.8/1992). Pertanto, gli **immobili acquistati prima del 1° gennaio 1992** potranno essere **estromessi** utilizzando la norma in oggetto, a prescindere dalla loro iscrizione nei libri contabili. Tra questi, quindi, **non rientrano** nella fattispecie in esame gli immobili:

- ad uso personale dell'imprenditore;
- strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa;
- abitativi non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione a terzi, in usufrutto, in comodato;
- iscritti a magazzino, cioè “beni-merce”.

Ne deriva che un immobile, ad esempio, di categoria A/3 (civile abitazione) se utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività viene considerato **strumentale** per destinazione e, quindi, può essere estromesso in via agevolata (si pensi ad esempio all'immobile utilizzato per uso foresteria).

Anche gli immobili posseduti in **comunione** con il coniuge possono essere **estromessi**; in tal caso l'imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell'imprenditore.

Relativamente agli **immobili** detenuti in forza di un contratto di **locazione finanziaria**, occorre evidenziare che la norma attuale fa riferimento al “possesso” dei beni immobili alla data del 31 ottobre 2015, mentre in edizioni precedenti della agevolazione in commento si faceva riferimento all'utilizzo degli stessi. Il **possesso**, come ha precisato l'Agenzia delle entrate nella **RM n.188/E/2008**, ai sensi dell'articolo 1140, primo comma, del codice civile, è definito come “*il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di*

altro diritto reale". Inoltre, "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa" (articolo 1140, comma 2, codice civile). Il requisito del possesso, per l'imprenditore individuale, è quindi rispettato se il bene è posseduto in proprietà o in base ad altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale. Al contrario, il **contratto di leasing non determina il possesso** del bene oggetto del contratto, ma soltanto la sua mera detenzione. Di conseguenza, l'interpretazione della norma porta ad **escludere dall'estromissione** il bene **immobile** detenuto in forza di un contratto di *leasing*.

Occorre, infine, rilevare come la scelta di **estromettere** l'immobile, attesa l'efficacia "retrodata" dell'operazione alla data del 1° gennaio 2016, potrebbe comportare, nel caso di **immobili concessi in locazione**, la necessità di apportare **modificazioni** alla disciplina applicata nel corso del 2016 (posto che l'immobile dal 1.1.2016 transita dalla sfera "imprenditoriale" a quella "privata" del possessore).

Si ipotizzi il caso dell'immobile **strumentale** per natura che alla data del 1° gennaio 2016 e fino, o anche oltre, la data del 31 maggio 2016, alla quale viene esercitata l'opzione per **estromissione**, sia concesso in locazione a terzi in **regime di imponibilità Iva** per effetto di opzione da parte dell'imprenditore individuale.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con **nota protocollo n.142253 del 14/10/2008**, in risposta ad un quesito posto da Confartigianato, ebbe a precisare – con riferimento a una precedente agevolazione – che l'opzione per l'esclusione dell'**immobile** poteva essere effettuata fino al 30 aprile 2008 (oggi 31 maggio 2016), ma produceva i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2008 (oggi 1° gennaio 2016).

Qualora, quindi, nei primi mesi del 2008 (oggi 2016), l'**immobile** sia locato con applicazione dell'Iva, il **comportamento** da seguirsi è il seguente:

1. procedere all'emissione di **note di accredito ai fini Iva** relativamente alle fatture emesse a seguito dell'incasso dei canoni relativi ai primi mesi dell'anno;
2. procedere, entro il termine dell'esercizio dell'opzione per **l'estromissione**, all'integrazione dell'**imposta di registro** nella misura dell'1% (posto che la misura dell'imposta nel caso di locatore privato è pari al 2%).

L'**integrazione** dell'imposta di registro deve essere effettuata nel seguente modo:

- per i contratti in corso all'inizio dell'anno 2016, la **riliquidazione** dell'imposta deve essere riferita al periodo contrattuale che va dall'inizio dell'anno (nel nostro caso dal 1° gennaio 2016, data da cui decorrono gli effetti dell'**opzione** relativa all'**estromissione**) al termine del periodo per il quale è stata pagata l'imposta con aliquota dell'1%;
- per i contratti **successivi** al 1° gennaio 2016, il periodo interessato va dalla data di inizio di validità del contratto al termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta con aliquota dell'1%.

ACCERTAMENTO

L'impossibilità di sfruttare l'immobile non configura società di comodo

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Come noto, ai sensi del **comma 1 dell'articolo 30 della L. 724/1994**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, **si considerano non operative** se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali dettate dallo stesso comma. Nello specifico, va applicato il 6 per cento **al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili** e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R 633/1972, anche in locazione finanziaria. Ulteriori precisazioni, incluse nello stesso preceitto, sono relative:

- alla percentuale del 5% da attribuire agli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
- alla percentuale del 4% da attribuire agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- alla percentuale dell' 1% da attribuire a tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La **circolare 25/E/2007** conferma, come altri documenti di prassi antecedenti, **l'esclusione delle immobilizzazioni materiali e immateriali "in corso"**, in quanto:

- **non suscettibili di utilizzazione;**
- **non idonee a produrre alcun tipo di provento.**

Sulla scorta delle affermazioni fin qui esposte, in questa sede, si vuole focalizzare l'attenzione su una controversia, oggetto della **sentenza della CTR Lombardia 23-05-2014, n. 2750**, derivante da un atto di recupero del credito IVA, emesso nei confronti di una società immobiliare. **Tale credito è stato ritenuto indebitamente rimborsato, stante la qualificazione della società come non operativa** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, L. n. 724/1994. Come noto, appunto, ai sensi del successivo **comma 4**, per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione. La società originariamente aveva proposto, con esito positivo, ricorso alla CTP di Milano in quanto non riteneva fondate le accuse dell'Agenzia delle entrate, vista la natura di "immobilizzazioni in corso" degli immobili acquistati. In base a quanto previsto dalle circolari amministrative per la

fattispecie in questione, infatti, **non sarebbe risultato possibile sindacare la non operatività**.

L'Agenzia delle entrate, in risposta al ricorso, contestava, invece, il fatto che gli immobili non fossero qualificabili tra le immobilizzazioni in corso e che **il mancato conseguimento dei ricavi dipendesse da una scelta imprenditoriale soggettiva e non da un'oggettiva improduttività degli stessi**. Successivamente, la CTR Lombardia, sull'appello promosso dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha confermato la decisione della CTP, affermando che **non è possibile un utilizzo residuo degli immobili**, in quanto si configurerebbe:

- come **antieconomico**, dato il fatto che vi è il rischio che il conseguimento dello scopo effettivo dell'acquisto venga a mancare;
- atto ad **impedire la trasformazione finale dei beni**.

Gli immobili sono qualificabili come immobilizzazioni in corso e non è dunque possibile affermare la non operatività della società, in quanto, come afferma la pronuncia, **l'attenzione alla reale capacità contributiva del singolo**, principio che informa l'intero ordinamento tributario, **comporta la necessità di prendere in considerazione anche la situazione materiale in cui opera la società in questione**. Il fatto che vi sia un'impossibilità, e non semplicemente una difficoltà, nello sfruttamento economico di tali immobili non consente, pertanto, l'individuazione di una società di comodo. Va tenuto presente, inoltre, che **l'assenza di ricavi non può essere imputata esclusivamente a scelte e condotte del contribuente**.

AGEVOLAZIONI

Bonus strumenti musicali esente dal bollo

di Alessandro Bonuzzi

I certificati di frequenza rilasciati dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati nonché le istanze presentate dagli studenti per ottenerli sono **esenti dall'imposta di bollo**.

È questo il principale chiarimento fornito dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E** di ieri relativa al cosiddetto **bonus strumenti musicali** introdotto dall'articolo 1, comma 984, L. 208/2015.

L'agevolazione è stata oggetto del **provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato l'8 marzo 2016** che ne ha definito le modalità attuative, comprese quelle relative alla fruizione del credito d'imposta.

La norma istitutrice dell'agevolazione riconosce, **per il 2016**, a favore degli studenti di musica un contributo per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**, coerente con il corso di studi, **anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita**.

Lo sconto, poi, è **rimborsato** al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. A tal fine, prima di **concludere** la vendita, il cedente deve **comunicare** all'Agenzia delle entrate, utilizzando il servizio telematico *Entratel* o *Fisconline*, i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, e l'ammontare del contributo. Con la **risoluzione n. 26/E/2016**, è stato istituito il codice tributo (n. "6865") da indicare nel modello F24 per la compensazione.

Rientrano nell'agevolazione, che consiste in un *bonus una tantum* di 1.000 euro, gli studenti dei **conservatori di musica** e degli **istituti musicali pareggiati, iscritti e in regola** con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti nell'anno accademico 2015-2016 o 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.

Il beneficio ha un **plafond** di 15 milioni di euro; pertanto, è concesso in base all'**ordine cronologico** delle richieste comunicate dai rivenditori allo scopo di garantire il rispetto della soglia complessiva stanziata.

Gli studenti, per poter accedere allo sconto, devono richiedere al conservatorio o all'istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un **certificato di iscrizione**, non ripetibile

“per tale finalità”, che attesta la **sussistenza dei requisiti** per fruire del beneficio fiscale.

Al momento dell’acquisto dello strumento, lo studente **consegna** il certificato al produttore o al rivenditore che **documenta** la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare del contributo.

La circolare di ieri precisa che i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell’ambito della **previsione di esenzione** di cui all’articolo 5, comma 1, della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972, che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

È parimenti esente dall’imposta di bollo anche l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato.

Un’accortezza da osservare è quella di indicare sul documento rilasciato l’uso che se ne intende fare. Al riguardo, la circolare precisa che “**sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati**”.

AGEVOLAZIONI

Sovvenzionata la promozione del vino tramite reti di produttori

di Luigi Scappini

Il **contratto di rete**, introdotto con il datato **D.L. 5/2009**, inizia a riscontrare un consistente **successo** anche nel mondo dell'**agricoltura**.

Del resto, lo stesso **Governo** ha **scommesso** su questa forma “associativa”, che si caratterizza per la sua snellezza e “flessibilità”, **introducendo**, ad esempio, a mezzo del D.L. 91/2014, **due incentivi**, il primo dei quali consistente nel riconoscimento di un **credito di imposta** per le reti operanti nel mondo agricolo, credito per il quale l’Agenzia delle entrate, con la recentissima **risoluzione n.27/E** del 20 aprile, ha istituito il relativo codice tributo per il suo utilizzo.

Tuttavia, la vera **chiave** di volta per lo **sviluppo** e l’incremento di tali forme aggregative è data dalla **seconda** previsione per cui, per le **pmi**, nei contratti di rete formati da **imprese agricole** singole e associate, la **produzione** agricola **derivante** dall’**esercizio** in **comune** delle attività, **secondo il programma** comune di rete, può essere **divisa** fra i contraenti in natura con l’**attribuzione** a ciascuno, **a titolo originario**, della **quota** di prodotto **convenuta** nel contratto di rete.

Tale previsione di indubbio vantaggio per il settore agricolo non deve portare a dimenticare la **vera ratio** che ha ispirato il Legislatore in sede di introduzione del contratto di rete, e cioè quella di **dotare** le **pmi** italiane, **sofferenti**, rispetto al contesto comunitario e non solo, di un **indiscusso nanismo** dimensionale, di uno **strumento** utile per **incrementare** la loro **competitività, credibilità e sostenibilità**.

In tal senso depone anche il recente **decreto** del **Mipaaf** con cui vengono definite le **modalità** attuative della misura “**Promozione sui mercati dei Paesi terzi**” di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) 1308/2013; infatti, tra i soggetti beneficiari vi sono anche le **reti di impresa**.

L’**incentivo** è mirato alla **promozione**, sui mercati dei **Paesi terzi**, del **vino**, con la conseguenza che, come previsto nel decreto, le **reti** devono essere **composte esclusivamente** da **produttori** di **vino** intesi come imprese, **in regola** con la presentazione delle **dichiarazioni vitivinicole** nell’**ultimo triennio**, singole o associate, che abbiano **ottenuto i prodotti** da promuovere dalla **trasformazione** dei prodotti a **monte** del vino, **propri o acquistati**, e/o che **commercializzano** vino di propria produzione o di imprese a esse associate o controllate.

Resta inteso che i produttori di vino, come sopra definiti, possono accedere ai contributi anche in forma individuale del pari delle **organizzazioni professionali, interprofessionali e di**

produttori, dei consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni e delle Ati.

Il **sostegno** alle iniziative viene definito all'articolo 14 del decreto, al cui comma 1 viene previsto che l'importo a valere sui **fondi europei** è pari, al **massimo**, al **50%** delle **spese** sostenute per svolgere le azioni promozionali. Tale misura può essere **integrata**, ad **esclusione** delle ipotesi in cui i progetti sono presentati da **soggetti privati** e/o nel caso in cui il progetto abbia il fine di reclamizzare uno o più marchi commerciali, con **fondi nazionali o regionali** di un ulteriore importo fino a un massimo del **30%**, con la conseguenza che il sostegno massimo non supera mai l'**80%** delle spese sostenute per realizzare il progetto.

A valere sui fondi quota nazionale, sono ammessi progetti con un importo complessivo minimo, per Paese terzo/anno, **non inferiore a 50.000 euro**. Nel caso in cui si presenti un progetto per un solo Paese terzo, l'importo non deve essere inferiore a **100.000 euro**. È data facoltà alle singole **Regioni e Province autonome** di procedere all'individuazione di un **differenti importo**.

I fondi a disposizione, per quanto riguarda la quota nazionale ammontano a non più di 3 milioni di euro per singola annualità.

I **progetti** si suddividono in:

1. **nazionali**, intesi come quelli che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni;
2. **regionali**, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa e
3. **multiregionali**, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni.

I progetti devono avere una **durata minima** annuale e **massima** triennale per beneficiario e mercato del Paese terzo, periodo **prorogabile**, se necessario, di un ulteriore biennio.

Scopo dei progetti deve essere, alternativamente:

1. la messa in atto di **azioni** in materia di relazioni pubbliche, **promozione e pubblicità**;
2. la **partecipazione** a manifestazioni, **fiere** ed esposizioni di importanza **internazionale**;
3. la **realizzazione di campagne** di informazione, in particolare sui sistemi delle **Doc, Igt** e della produzione biologica vigenti nell'Unione e, infine,
4. gli **studi** per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione, mai attuati singolarmente e con un peso sulla spesa complessiva non superiore al 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

Resta inteso che i progetti descritti devono avere a oggetto la promozione di **vini** a denominazione di origine protetta, ad indicazione geografica, di spumanti di qualità, di vini spumanti aromatici di qualità, di vini con l'indicazione della varietà.

BUSINESS ENGLISH

Company formation: come tradurre aprire un'attività in inglese

di Stefano Maffei

Una questione interessante per chi lavora frequentemente con *foreign clients* (clienti stranieri) è quello della cosiddetta *company formation*, ossia dell'apertura di attività/aziende all'estero per obiettivi di varia natura. Se vuoi evitare figuracce, evita con cura i *false friend*: il verbo *to open* va usato quando si tratta di porte (*to open the door*) o della mente (*to open your mind*) ma, per favore, lascia perdere *to open a society* quando parli di costituzione di società commerciali.

La traduzione corretta per aprire un'attività è *to set up* (oppure *to establish*) *a business*.

È dunque giusto scrivere *when you start a business in Italy you must choose the appropriate legal structure*: quando vuoi aprire un'attività devi scegliere la forma giuridica più appropriata. Tra le alternative c'è ovviamente una *partnership* (società di persone) o una società di capitali (traducibile con *company limited by shares*). Puoi anche operare come un *sole practitioner/sole trader* (imprenditore individuale).

Una domanda comune da rivolgere ad un *foreign expert in company formation* è pertanto: *what is the most suitable format for my business?* (quale è la forma giuridica più adatta alla mia attività?). Se intendi aprire un'attività all'estero vorrai anche informarti bene sui cosiddetti *set up costs* e le eventuali *formalities* (*registration fees, administrative costs, accountants costs*, per esempio). Per evitare brutte sorprese, ad esempio, potresti chiedere *what would be the cost of an accountant* (il costo per il commercialista) *for a small limited liability company established in the United Kingdom?* La risposta potrebbe essere *for financial and tax accounting services* (per redigere il bilancio e per il calcolo delle imposte) *our firm charges* (il nostro studio chiede) €2,500 *a year*.

Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito www.eflit.it